

Parte II - Capitolo V

- **ORDINAMENTO REGIONALE**
- classificazione dei 3 grandi modelli
 - Stato unitario accentrato
 - sovranità = originaria
 - esercizio dei poteri sovrani = incardinati a livello dell'organizzazione statale
 - esperienza francese
 - Stato regionale
 - sovranità e i poteri sovrani preesistenti dello stato centrale
 - cost. attribuisce poteri ad enti autonomi l'esercizio di alcuni di questi poteri
 - stato = sovrano
 - autonomia regionale deriva dallo Stato
 - normalmente prevedono una serie di controlli dello Stato nei confronti delle Regioni
 - con Italia 1948 prima delle modifiche costituzionali del 2001
 - Stato federale
 - evoluzione dello stato confederale
 - unione di stati
 - ciascuno è dotato di sovranità originaria e dall'esercizio dei poteri sovrani
 - la federazione che li unisce deriva da un accordo internazionale
 - non da una cost.
 - poichè ognuno essendo sovrano è libero di aderire o meno
 - USA, quando le colonie inglesi acquisirono l'indipendenza dall'UK e decisero di unirsi in una confederazione
 - poi trasformata in una federazione
 - dove la Cost. non è più un tratt. intern.
 - prevede un riparto di competenza tra stato centrale e stati membri in relazione alle 3 funz. dello stato
- Indicatori
 - Servono per distinguere tra stato federale e stato regionale in relazione alle competenze
 - modalità di distribuzione delle competenze legislative
 - gli stati federali - singoli stati - tutte le competenze salvo quelle riservate allo stato federale
 - Stati regionali - regioni - competenze enumerate mentre allo stato metterebbe la competenza generale
- Con l'avvento delle costituzioni contemporanei il criterio della sovranità non è più idoneo ad effettuare la distinzione tra stato federale e stato regionale
 - questa distinzione non si fonda nè su ragioni ontologiche né su ragioni di stretto diritto positivo, ma su ragioni storiche e quantitative
- Costituzione del 1948
 - scelta regionalista

- poiché il modello regionale appariva complementare rispetto alle scelte di fondo effettuate dalla costituzione riguardo al sistema delle libertà e all'organizzazione bilanciata della forma di governo
- aveva distinto tra regioni a
 - statuto speciale
 - Godono di particolari forme di autonomia e di particolari poteri conseguenti a Statuti approvati con leggi costituzionali il cui raggio di autonomia è determinato dagli Statuti
 - Furono giustificate o per l'arretratezza economica o per ragioni di tutela di minoranze linguistiche
 - Titolari della competenza legislativa esclusiva concorrente e integrativa attuativa
 - Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige
 - statuto ordinario
 - Godevano di un potere statutario. Ma gli Statuti erano approvati con legge ordinaria
 - grado di autonomia minore
 - Dovevano essere enti in grado di svolgere una propria funzione politica
 - A differenza di quella delineata per gli enti territoriali che privi di competenza legislativa sono qualificabili come anti decentramento amministrativo
 - godono del solo concorrente integrativa attuativa
 - le regioni dovevano fungere da enti di decentramento
 - svolgendo funzioni amministrative attraverso gli enti locali
 - in relazione all'autonomia finanziaria e se erano destinatari di tributi propri e di quote di tributi erariali
- Entrarono in funzione nel 1970
 - nel 1953 la legge "scelba" aveva previsto che le regioni non potessero legiferare sin tanto che lo stato non avesse approvato le leggi cornice contenenti i principi generali
 - In seguito una legge del 1970 ha abrogato quella disposizione prevedendo che le regioni potessero legiferare anche se lo stato non avesse menato le leggi cornice prendo i principi della legislazione vigente
 - la corte cost. consentì allo stato di legiferare nelle materie di competenza regionale spettando poi alla regione di porre nuove forme eventualmente abrogando la normativa di dettaglio statale
- 1999 e il 2001
 - sostanzialmente il vecchio titolo V della Costituzione
 - rovesciando l'impianto precedente
 - allo stato furono attribuite competenze su di un elenco di materie
 - alla Regione spettava una competenza esclusiva detta "de residuo"
 - Cioè su tutte le materie non attribuite alla competenza dello Stato e alla competenza concorrente

- fu accentuata l'autonomia statutaria delle Regioni
 - attribuita alle regioni una competenza concorrente su materie diverse e più importanti rispetto alla precedente norma costituzionale
- Lo statuto delle regioni ordinarie
 - approvato con legge regionale
 - due deliberazioni successive adottate a maggioranza assoluta dei componenti
 - intervallo non minore di 2 mesi
 - statuto sottoposto a referendum popolare quando ne facciano richiesta 1/50 degli elettori o 1/5 dei componenti del consiglio regionale
- lo statuto delle regioni speciali
 - approvati con leggi costituzionali
 - possono approvare a maggioranza assoluta le leggi statutarie
 - che che di
 - possono essere sottoposte a referendum confermativo
 - se ne fanno richiesta entro tre mesi dalla pubblicazione 1/50 del corpo elettorale regionale o $\frac{1}{5}$ i membri del Consiglio
 - Naturalmente devono contenere norme in armonia con la Costituzione
- lo statuto delle regioni ordinarie
 - secondo l'articolo 123 della Costituzione ha un contenuto necessario
 - cioè la determinazione della forma di governo, dei principi fondamentali di organizzazione e funzionamento nella determinazione dell'iniziativa legislativa o del referendum nella pubblicazione delle leggi e dei regolamenti

DIRITTI FONDAMENTALI

- diritto = situazione giuridica soggettiva di natura bilaterale
 - situazione relazionale (componente attiva - componente passiva)
 - norma giuridica attribuisce ad un determinato soggetto poteri o facoltà, mentre ad un altro soggetto attribuisce un obbligo
 - situazione giuridica più forte e tutelata
 - facoltà - obbligo
- esistono altre situazioni giuridiche soggettive con protezione di liv. inferiore
 - interesse legittimo
 - alle volte, la facoltà del privato si incrocia con il potere pubblico (ente pubblico)
 - sogg. pubbl. = persegue un fine di pubblico interesse in generale attraverso la discrezionalità amministrativa
 - dato ciò, la situazione giur. sogg. del privato degrada da diritto sogg. a interesse legittimo

- situazione protetta, ma non direttamente come il diritto soggettivo, ma indirettamente nella misura in cui il sogg. pubblico stia effettivamente perseguendo il fine di interesse pubblico
- Non protette di fatto, ma debbono essere concretizzate tramite un intervento legislativo
 - potere
 - pos. attiva
 - situazione in cui normalmente la Cost. attribuisce a determinati soggetti una possibilità
 - questa per diventare diritto necessita di essere attuata attraverso la legge
 - es: art. 51 - tutti i cittadini possono accedere alle cariche pubbliche ..
 - non c'è un obbligo
 - è la legge a stabilire quali sono le caratteristiche e il percorso da perseguire per poter svolgere i concorsi
 - dovere
 - pos. passiva
 - come la precedente - non è un obbligo
 - lo diventa a seguito dell'intervento leg.
 - es: tutti i cittadini hanno il dovere di difendere la patria
- DIRITTI FONDAMENTALI
 - nascono con il pensiero teorico del giusnaturalismo
 - corrente filosofica del '700 che legava all'esistenza dell'individuo una serie di diritti fondamentali che esistevano poiché connaturati con la stessa essenza del diritto
 - enorme merito nello spezzare la natura assoluta del potere (che trova un limite nell'esistenza di questi diritti)
 - fallisce
 -
 -
 - positivismo Germania 1900
 - nasce nella Germania di Bismarck (stato che si stava centralizzando e irrobustendo tramite le sue strutture centrali)
 - sostiene che i diritti esistono nella misura in cui sono riconosciuti dallo stato
 - diritti di status
 - status di soggezione
 - cittadino direttamente sottoposto al potere dello stato
 - status di libertà
 - diritti di non intervento da parte dello stato in sfere di autonomia e libertà dei cittadini
 - status civili

- non significa irriducibilità, ma significa un grado di qualifica costituzionale in qualche modo superiore rispetto agli altri diritti che la cost. ha deciso di effettuare
- Art.3 - diritti sui principi fondamentali
 - costruisce l'impostazione generale
- LIBERTÀ DI INFORMAZIONE/COMUNICAZIONE
- comunicazione= riguarda un rapporto relazionale di un sogg. con altri con l'intento di escludere tutti gli altri
- informazione
 - libertà di informare (attivo)
 - limiti che sono sia espressi sia impliciti
 - espresso = pubblicazioni a stampa
 - impliciti = non scritti e debbono essere ricavati dall'esistenza di altri diritti (diritto della persona alla sua propria integrità morale - ingiuria, diffamazione - lesioni che l'ord. giur. giudica come reati
 - "segreti"
 - ipotesi a tutela di altri interessi cost. protetti
 - es: il segreto istruttorio (indagine penale in corso - gli atti non possono essere rilevati)
 - costantemente violato, provoca una totale deformazione dei processi che si basano sulle accuse nelle conferenze stampe
 - es: avvocato che ha la segreto di professione
 - es: segreto di stato = l'attività ha un'importanza strategica e dovrà essere divulgata dopo anni
 - es: diritto alla privacy = quanto io posso rivelare di persone altrui = bilanciamento che viene effettuato dagli ordinamenti giudiziari
 - diritto ad essere informati (versante passivo)
 - un numero potenzialmente indefinito di interlocutori (sopra)
 - caposaldo dell'art. 21 (?)
 - diritto ad ottenere una pluralità di informazione - diritto a poter scegliere informazioni più idonee alla persona - collegato allo status del cittadino e alla vita politica
 - regole della CC, soprattutto in tema di televisione - dagli anni 60 ai primi 2000, la CC ha costruito giuridicamente il significato del pluralismo dei mezzi di informazione
 - negli anni 60, quando in Italia viene introdotta la TV - veniva trasmessa su determinate frequenze (poche), poiché il segnale occupava molto spazio - dunque, la tv fu configurata come un monopolio naturale dello Stato - questi canali furono attribuiti alla Rai attraverso una concessione - la CC dichiarò che sia

giusto ad essere monopolio dello stato e non privato - così che dovesse perseguire l'interesse pubblico.

all'inizio degli anni 80 le bande si ampliarono e di sono affacciati nel settore televisivo imprenditori privati (Berlusconi), il quale creò Canale 5 - con carenza di normativa - la CC cominciò ad alzare il tono, dichiarando che si stesse creando un duopolio (2 imprese che si contendono il mercato, che non garantiscono il pluralismo, poiché il mercato era chiuso) - occorre che il legislatore faccia leggi e norme - la CC dichiarò che fosse necessario dei tetti di livello di informazione (tipiche regole antitrust - che obbligano l'imprenditore a cedere una parte allo stato)

la legge del 93 - tetto di concentrazione non superiore al 25% di share - ma la norma configurava la situazione attuale dei canali di Berlusconi

la legge successiva abbassò ancor di più i tetti

CC dichiarò che un canale di Berlusconi dovesse passare al satellite - nel frattempo, una nuova legge che riguarda le concentrazioni nel mercato televisivo, perché è stato deciso che i due mercati non possono essere separati - stabiliti dei tetti congiunti tra tv e stampa messi insieme che non possono essere superati

questa vicenda, è superata, poiché la tv adesso è utilizzata come mero schermo per trasmettere da altre trasmissioni

- l'informazione attualmente viene ritrovata anche su internet, dove le notizie vengono filtrate in base alla persona che sta utilizzando il dispositivo tramite l'algoritmo
 - questo ha creato una serie di problemi sociale - politico
 - le persone vivono nelle epistemics bubble - bolla di informazioni che è il contrario della pluralità
 - in quella stessa bolla, non sono solo che la pensano come me e che hanno flirtato le stesse informazione e conseguentemente tendono a scambiare informazioni e si alimentano delle medesime informazione con l'ulteriore paradosso che iniziano ad essere convinti progressivamente che quella informazioni che si scambiano sono sempre vere e giuste - il paradosso dell'amicizia - per cui nel mondo di internet l'informazione che proviene dal tuo amico viene reputata sempre più vera - questo alimenta il fenomeno delle fake news, le quali diventano "notizie vere" e danno vita a fenomeni estremamente populistici con effetti gravi sui sistemi democratici
 - problemi giuridici
 - problema enorme che riguarda le piattaforme social, poiché ad oggi non è stato ancora inquadrato e

regolamentato. Sono nate come strumento di comunicazione, dove il terzo fa solo da tramite. Ma si sono allargate gli strumenti. Gli ordinamenti hanno sempre regolato la stampa e la tv, ma è giusto che questi mezzi non siano in nessun modo regolati? giuridicamente sì, poiché si tratta di un rapporto tra privati, con l'aggiunta che sono piattaforme mondiale, quindi chi le regola? uno stato? si necessita di una scelta universale, però quando Trump è stato bannato, chi l'ha deciso? probabilmente ha fatto bene, ma non può essere deciso da un privato.

- si inizia a cogliere un ragionamento : questi mezzi bisogna vedere qual è il loro livello di organizzazione, perché se il loro livello è molto complesso e il loro livello di algoritmi altrettanto, forse possiamo iniziare a pensare che siano mezzi di informazione e non di comunicazione e quindi applicargli le norme stabilite
 - in una piattaforma social, l'articolo viene scritto da un soggetto privato che manda una qualunque informazione e troviamo una responsabilità del direttore della piattaforma? in tal caso, il direttore ha anche il diritto di regolare

1. Fake news - un mezzo di informazione può o non può scrivere articoli che contengono notizia false?
 - a. finchè la notizia non va ad intaccare i diritti altrui, l'autore ha il diritto a credere di concedere un'informazione vera.
 - b. nel caso di un personaggio politico influente e mette in dubbio un'istituzione.
2. Legge che proibisce la divulgazione di idee razziste, accanto a questa legge c'è la previsione di un'aggravante di negazionismo (il reato è più grave se negando la shoah..)
 - a. sta dichiarando un fatto di cui è stato accertato il contrario
3. lo mando un whatsapp ad un mio amico, in cui dico la Shoah non esiste etc ect, lo posso fare?
 - a. Sì, per mezzo puramente comunicativo
4. lo gestisco un sito, in tale sito ad un certo punto le persone iniziano a scambiarsi idee sulla superiorità della razza bianca, giustezza del nazismo etc.. io che sono il direttore, posso subire un processo penale?
 - a. sì, art. 21

- LIBERTÀ DEL SINGOLO
- art. 17 = afferisce alla libertà di riunione
 - momento temporaneo di aggregazione
 - i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente
 - cost. distingue tra

- luogo pubblico
 - necessario dare preavviso alla pubblica autorità
 - luogo aperto al pubblico
 - non vi è necessità di lacune richiesta alla pubblica autorità
 - vietate per determinate questioni di sicurezza pubblica
- art.18 = libertà di associazione
 - aggregazione tendenzialmente stabile per un determinato periodo
 - i cittadini hanno diritto di associarsi senza autorizzazione per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale
 - qualunque fine giustifica la costituzione di un'associazione
 - io non posso fare associazioni che abbiano come scopo quello di commettere determinati reati, ma sarebbe illegittima una legge che prevede ..
 - non si possono introdurre reati specifici per la associazioni che siano diverse dai singoli
 - sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono scopi politici tramite organizzazioni di carattere militare
 - associazioni segrete = tengono nascosti i nomi degli iscritti con il fine di destabilizzare l'ordinamento costituzionale dello stato
 - org. carattere militare = org. fortemente gerarchizzate e strutturata

RAPPORTI ETICO - SOCIALI

- **gruppo di norme (art. 29 - 30 - 31)** che riguardano la famiglia
 - tipo di associazione
 - è evidente che il trattamento cost. della famiglia, tende a privilegiare un certo tipo di famiglia (fondata sul matrimonio)
- art 29 comma 1 = La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come una società naturale fondata sul matrimonio
 - c'è stata una scelta del costituente ; di riconoscere un modello di famiglia
- comma 2 = eguaglianza morale e giuridica dei coniugi
- art. 30 = È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
 - la cost. non tutela la famiglia di fatto, ma i figli che sono nati all'interno di una famiglia di fatto
- La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima
- art. 31 = La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose
- Famiglia tutelata dall'art. 2 e esclude di poter applicare alla famiglia di fatto quelle norme specifiche che la cost. attribuisce alla famiglia (fondata sul matrimonio)
 - Art 2 = La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
- la giurisprudenza ha dovuto collocare nell'art.2 la famiglia di fatto
 - legge sulla convivenza di fatto (2016) = ha trovato un elemento di unione

RAPPORTI POLITICI

- disciplinati nel titolo 4 della cost. (art.48 - 54)
 - art. 48
 - art. 49
- nel passaggio tra l'individuo come singolo e come associazione e le istituzioni dello stato, c'è un punto di passaggio = l'esercizio di un diritto politico che nei modelli di stato è dato principalmente dal diritto di voto = non elemento qualificante se non collegato ad un sistema democratico di partiti, perchè la democrazia significa possibilità giuridica di cambiamento, a differenza dello stato totalitario. I partiti esercitano una funzione fondamentale per garantire una determinata forma di stato e di governo.
- i partiti sono necessari per determinare la politica nazionale
- prevede la tutela dei cittadini di associarsi in partiti per determinare la politica nazionale
- i partiti
 - associazioni private nella forma dell'associazione non riconosciuta
 - la cost. sceglie di non normare specificatamente i partiti politici, poiché eravamo nel 1947
 - lo stato non deve regolarli

DIRITTI SOCIALI E PRINCIPI ECONOMICI

- art.32 diritto salute
 - comma 1: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti
 - esiste un diritto dell'individuo alla sua propria salute
 - comma 2: Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

- art 39
 - comma 1: l'organizzazione sindacale è libera
 - comma 2: Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
 - comma 3: E' condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
 - comma 4: sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
- il sindacato può organizzarsi come vuole, ma se vuole ottenere una personalità giuridica, deve

COSTITUZIONE ECONOMICA

- si delineano le libertà economiche e quanto il cittadino è libero di svolgere le attività economiche e che tipo di intervento ha lo stato

- pregresso = cosa c'era prima e cosa si è trovato davanti il costituente (1947)
 - Italia distrutta, senza industrie e fortemente dipendente dal piano Marshall, potere molto forte dello Stato
 - sistema economico che derivava dalla grande crisi economica del '29, dal periodo fascista e si imperniava in enti pubblici controllati dallo stato che a loro volta esercitavano il 98% del potere del paese (IRI)
 - modello economico misto (presenza dello stato e del soggetto privato), ma quella dello stato è una presenza forte. Non poteva essere una cost. liberista. Al modello cost. del '48 si sovrappone il trattato europeo - basato sulle 4 libertà che a loro volta si basano sul principio di divieto di aiuti di stato (non può sostenere le proprie imprese - paritarie)
- il costituente nel '48 quando deve bilanciare i poteri dello stato nell'ambito economico e del privato nella libertà deve tener conto di questi punti
 - costruito nelle norme dall'art 41 all'art 47 - trattano i principi fondamentali della costituzione economica
 - art 41: libertà di impresa - bilanciare quanto il soggetto privato è libero di esercitare le proprie attività imprenditoriali e in quanto lo stato può
 - comma 1: 'iniziativa economica privata è libera
 - mondo capitalista
 - comma 2: non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
 - allora non è molto libera e se l'impresa ha un fine sociale persegue il modello sovietico (liberista)
 - con il tempo si è interpretata = non pone un fine positivo, ma costituisce solo un fine negativo per cui lo stato può intervenire allorquando questa impresa produca effetti fortemente negativi
 - es: ilva di Taranto - contribuisce al PIL, ma ha effetti negativi sulla salute delle persone che si trovano nei paesi limitrofi e sull'inquinamento
 - comma 3: la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali
 - all'epoca c'era l'IRI, quindi le imprese si trovavano sotto lo stretto controllo dello stato.
 - art 42: diritto di proprietà - articolo fortemente innovativo
 - comma 1: La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
 - prevalenza dello stato
 - comma 2: La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti
 - la proprietà non è un diritto inalienabile, poiché lo status di garanzia della proprietà è garantito dalla legge che ha lo scopo di garantirne lo stato sociale

- comma 3: La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
- La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

art 43 - 47

PROVVEDIMENTO GIURISDIZIONALE

- la cost. vuole dei giudici autonomi ed indipendenti
- il giusto processo - possibilità per le parti di avere regole che garantiscano il contraddittorio tra le parte, la corretta formazione della prova e la corretta ricostruzione dei fatti
- ordinamento giudiziale - art 101: i giudici sono soggetti soltanto alla legge
 - i giudici non sono collegati a nessun altro potere dello stato, soprattutto a quello esecutivo
 - da questa norma si ricava che l'ordinamento giudiziario italiano si trova in un rapporto gerarchico
- art 4: la magistratura costituisce un ordinamento autonomo e indipendente